

Tribunale di Catania

Sesta Sezione civile

DECRETO

Il Presidente,

letto l'art. 83, 1[^] comma, del Decreto legge n. 18/2020 in forza del quale, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili pendenti;

visto il precedente decreto del 12 marzo 2020, il cui contenuto, riferito al periodo dal 9 marzo al 22 marzo 2020, deve intendersi confermato;

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 10 marzo 2020;

ritenuto che l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) dagli ausiliari e dai commissionari fa parte, a tutti gli effetti, dello svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono, in un'accezione estensiva, l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione;


ritenuto che la ratio essenziale dell'intervento normativo d'urgenza è evitare i contatti ravvicinati tra persone e la diffusione del contagio da COVID-19, dovendosi comunque tenere conto – stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria – della verosimile compressione della serenità degli offerenti, qualunque siano le modalità vendita previste;

ritenuto, pertanto, che tali situazioni coinvolgono le procedure esecutive mobiliari, anche nel caso in cui sia stata già disposta la vendita telematica a mezzo commissionario ex art. 532 c.p.c. (per la quale, in questa prima fase, non sono previste eccezioni), dovendosi coniugare l'intervento normativo di cui al decreto n.18/2020 con la necessità di garantire il rispetto delle regole di svolgimento delle operazioni di vendita descritte nell'ordinanza di vendita;

ritenuto che vanno fatte salve le successive determinazioni e direttive, sulla base delle future disposizioni del Presidente del Tribunale per l'adozione delle misure previste dall'art. 83, 7[^] comma D.L. 18/20;

DISPONE

1) In tutte le procedure esecutive mobiliari nelle quali risulti fissata tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020 la data per la gara, le vendite (anche telematiche) sono sospese e, quindi, tenuto conto dell'impossibilità, allo stato, di indicare una data certa per la ripresa delle operazioni di vendita, le cauzioni andranno restituite agli offerenti;



2) sono comunque sospese sino al 15 aprile 2020 tutte le attività propedeutiche alla vendita (asporto dei beni, deposito delle offerte, visione dei beni etc.), tenuto conto dell'impossibilità di garantire, per la necessità di contatti con un numero imprevedibile di persone, agli ausiliari del giudice ed ai terzi il rispetto di imprescindibili regole precauzionali igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica;

3) per le vendite già esperite, con aggiudicazione dichiarata in data anteriore al 9 marzo 2020, il termine per il versamento del saldo prezzo resta sospeso ai sensi dell'art. 83 comma 1 D.L. n. 18/2020;

4) Sono sospesi i termini per l'effettuazione della pubblicità previsti dalle ordinanze di vendita;

4) I gestori incaricati delle vendite non consentiranno l'effettuazione di offerte telematiche tramite il proprio sito sino al 15.4.2020;

Restano salve nuove eventuali direttive in merito alle procedure in corso.

Si dispone la comunicazione del presente decreto:

- agli Ordini professionali, affinché ne curino la comunicazione ai loro iscritti.
- alla società che gestisce le vendite telematiche Astegiudiziarieinlinea s.p.a.
- all'ente Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del gestore della vendita telematica, specificando nella motivazione "sospensione ex D.L. n. 11/2020".


La cancelleria curerà l'affissione del presente provvedimento in modo da assicurarne la massima visibilità.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Catania.

Catania 23 marzo 2020

Il Presidente di sezione

Roberto Cordio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 24-03-2020

Il Cancelliere

(Dott. Maurizio Castagna)

